centro
cittadella

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CITTADELLA

Art. 1 RAGIONE SOCIALE
Sotto la ragione sociale "Associazione Cittadella" è costituita un'associazione ai sensi degli articoli 60 e segg. del CCS.

Art. 2 SCOPO
L'Associazione Cittadella ha lo scopo dì amministrare i beni trasmessile dalla Fondazione Ecclesiastica del Santuario del Sacro Cuore di Gesù in Lugano, alla quale succede negli attivi e passivi, ed in ogni altro diritto, tranne quelli espressamente esclusi; inoltre di sostenere la Parrocchia di Lugano, alla quale trasmetterà l'utile netto dell'Associazione stessa; di occuparsi di ogni altra attività connessa con lo scopo sociale.

Art. 3 COMPITI
I compiti dell'Associazione sono:
a) il sostegno della Parrocchia di Lugano, in particolare tramite messa a disposizione, secondo necessità della stessa, delle sale per l'istruzione religiosa dei parrocchiani e per il tempo libero dei giovani della Parrocchia;
b) l'amministrazione dei beni mobili ed immobili dell'Associazione, nonché un'eventuale vendita o acquisto di beni mobili ed immobili;
c) la trasmissione dell'utile netto dell'Associazione alla Parrocchia di Lugano, così come previsto dallo scopo sociale, con deduzione dei costi di gestione.

Art. 4 SEDE SOCIALE
La sede dell'Associazione è a Lugano, presso uffici propri, in Corso Elvezia 35.

Art. 5 PERSONALITÀ'
L'Associazione usufruisce della personalità giuridica. Di conseguenza ha in particolare la capacità di acquistare ed alienare immobili, riservata l'approvazione dell'Ordinario Diocesano.

Art. 6 MEZZI FINANZIARI
Il finanziamento dell'Associazione è garantito da ogni donazione, legato, erogazione, lascito, contributo, sovvenzione di qualsiasi natura, nonché dalle entrate del diritto di superficie e dalla locazione degli spazi che ha in usufrutto.

Art. 7 RESPONSABILITÀ
Il patrimonio sociale è l'unica garanzia delle obbligazioni assunte dall'Associazione. I soci della stessa non incorrono in nessuna responsabilità personale.

Art. 8 SOCI
a) Può diventare socio ogni persona che ne fa domanda all'Ufficio amministrativo il quale la sottoporrà all'Assemblea sociale.

b) Il/i Parroco/i e il/i Vicario/i della frazione parrocchiale del Sacro Cuore sono Soci di diritto.

Art. 9 ORGANI

Gli organi dell'Associazione sono:

1) l'Assemblea sociale;
2) l'Ufficio amministrativo per la funzione di organo esecutivo ai sensi dell'art 69 CCS;
3) l'Ufficio di controllo.

Art. 10 L'ASSEMBLEA SOCIALE

L'Assemblea sociale si compone di tutti i soci dell'Associazione.
Essa si riunisce in via ordinaria una volta all'anno. L'Ufficio amministrativo può inoltre convocare delle assemblee straordinarie ogni qualvolta lo ritenesse necessario. Ciò vale pure qualora tale convocazione fosse richiesta da almeno un terzo (1/3) dei soci.
L'Assemblea sociale è l'organo supremo dell'Associazione ed ha in particolare le seguenti attribuzioni:

a) L'alta vigilanza sull'operato dell'Ufficio Amministrativo e sugli scopi sociali;
b) L'esame e l'approvazione dei conti annuali;
c) La deliberazione su tutti gli oggetti che le vengono sottoposti dall'Ufficio amministrativo e sulle proposte avanzate da almeno un terzo (1/3) dei soci e depositate presso l'Ufficio amministrativo almeno quattro (4) settimane prima dell'Assemblea;
d) Le decisioni circa l'acquisto e la vendita di immobili, riservata l'approvazione dell'Ordinario Diocesano e la designazione delle persone che rappresentano l'Associazione per la conclusione dell'atto;
e) La nomina dei membri dell'Ufficio amministrativo;
f) La nomina dell'Ufficio di controllo;
g) L'ammissione e l'esclusione di soci;
h) La modifica eventuale degli statuti, con decisione presa alla maggioranza dei due terzi (2/3) dei soci presenti.

Nella convocazione l'Ufficio amministrativo dà conoscenza ai soci delle trattande all'ordine del giorno almeno tre (3) settimane prima della data prevista per l'Assemblea.
Le deliberazioni possono anche essere prese sotto forma dell'annuenza scritta a una proposta, purché la discussione orale non sia chiesta da un socio.

Art. 11 L'UFFICIO AMMINISTRATIVO

L'Ufficio amministrativo è l'organo esecutivo. È composto da sette membri di cui cinque nominati dall'Assemblea sociale, mentre il Parroco pro–tempore del Sacro Cuore e il rappresentante del Consiglio parrocchiale di Lugano sono membri di diritto.
Il potere di rappresentare l'Associazione è dato tramite la firma collettiva a due del Presidente o del Vicepresidente con uno dei membri dell'Ufficio amministrativo. I membri dell'Ufficio amministrativo sono nominati per un periodo di 4 anni e sono rieleggibili.
L'Ufficio Amministrativo attribuisce le cariche al proprio interno e designa il Presidente.

Art. 12 COMPITI DELL'UFFICIO AMMINISTRATIVO

a) L'amministrazione, la rappresentanza dell'Associazione e lo svolgimento di ogni altro compito amministrativo;
b) Le deliberazioni su tutti gli atti di ordinaria amministrazione relativi alla gestione e ai beni dell'associazione. L'Ufficio Amministrativo può delegare questa competenza a uno o più soci alle condizioni che saranno stabilite secondo la natura e l'importanza dell'oggetto; il socio delegato renderà conto del suo operato in forma scritta, sia con rapporti parziali che alla fine del proprio incarico;
c) La nomina delle persone incaricate della cura degli stabili e delle iniziative particolari che vengono realizzate e la vigilanza sul loro operato;
d) Tutte le decisioni nelle materie che non rientrano nella competenza degli altri organi.

Art. 13 L'UFFICIO DI CONTROLLO

L'Ufficio di controllo sarà composto da due persone, che non devono essere necessariamente soci, nominate ogni due anni, rinnovabili. Esse possono essere anche persone giuridiche.
L'Ufficio di controllo ha lo scopo di verificare l'andamento finanziario dell'Associazione: presenterà ogni anno, in vista dell'Assemblea Generale Ordinaria, depositandolo dieci giorni prima presso l'Ufficio amministrativo, un rapporto scritto sulla gestione annuale e sulla situazione finanziaria generale dell'Associazione.

Art. 14 PERIODO DI GESTIONE

L'anno amministrativo si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.

Art. 15 SCIOGLIMENTO

L'Associazione potrà essere sciolta solo con decisione dell'Assemblea a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei soci presenti.
In caso di scioglimento dell'Associazione il suo patrimonio passa alla Parrocchia di Lugano per il proseguimento dei medesimi scopi dell'Associazione.

Art. 16 NORME SUPPLETORIE

Per quanto non previsto dal presente statuto fanno stato le norme del Titolo Secondo del Codice Civile Svizzero.

Lugano, 24 maggio 2023